

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

GIOVEDÌ 10 MARZO 2016

171^a Seduta

Presidenza del Presidente

CHITI

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il **PRESIDENTE** informa che, allo scadere del previsto termine, ossia alle ore 12 di oggi, è stato presentato un solo subemendamento.

Annuncia inoltre che il relatore ha presentato ulteriori 11 emendamenti al disegno di legge.

Con riferimento esclusivamente a questi ultimi, propone di determinare il termine per la presentazione di relativi subemendamenti per il prossimo martedì 15 marzo, alle ore 10.

Conclude informando altresì che le suddette proposte emendative testè inoltrate sono allegate all'odierno resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

SUBEMENDAMENTO E NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2228

Art. 3

3.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici)

1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *ee*), punto 4), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, le parole: "costi/benefici", ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: "rischi/benefici".

2. All'allegato 1, punto 10, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *t*), punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, le parole: "costi/benefici", ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: "rischi/benefici".»

3.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 1011, n. 186, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014".»

Art. 5

5.3

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate» aggiungere le seguenti: «nello Stato o»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 7 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.»

Art. 6

6.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo)

1. L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvederà l'autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.»

Art. 7

7.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza";

b) all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 32, comma 1, le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,".

2. All'articolo 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: ", salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia".

3. Al minore di anni quattordici già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui al comma 1, lettera *a)*, è rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario».

Art. 14

14.0.1

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 14**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106)

1. Nell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-*bis*. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: *a)* alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettera *a)* e *b)*, limitatamente al 95% della quota di esse non deducibili ai sensi dello stesso articolo 109; *b)* alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari dell'articolo 44, provenienti limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

3-*ter*. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 3-*bis* si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'Allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%, ininterrottamente per almeno un anno, e che: *a)* risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea; *b)* è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'Allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte indicate".

2. Nell'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella

determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212".

3. Le precedenti disposizioni si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016».

14.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art 14-*bis*

(Modifiche alla legge 16 marzo 2001 n. 88 in materia di investimenti nelle imprese marittime.
Procedura aiuti di Stato n. SA 38919)

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, sono soppressi».

Art. 17

17.3/1

FATTORI, MORONESE, DONNO

All'emendamento 17.3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 17», dopo le parole: «EU Pilot 6955/14/ENVI» aggiungere le seguenti: «. Disposizioni relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. EU Pilot 6730/14/ENVI»;

b) al capoverso «Art. 17», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'articolo 57 è abrogato.

1-*ter*. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 363 è abrogato.»

Art. 19

19.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione"».

19.0.3

IL RELATORE

Dopo il Capo VII inserire il seguente:

«Capo VII-*bis*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNIZZO IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI
VIOLENTI IN SITUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE – PROCEDURA DI INFRAZIONE
2011/4147

Art. 19-*bis*.

(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui

all'articolo 603-*bis* del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali nella misura massima di euro 3.000. È, altresì, corrisposto nella misura fissa di euro 3.000 alle vittime del reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità e di euro 7.000 alle vittime del reato di omicidio. In tale ultimo caso l'indennizzo spetta ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale.

Art. 19-ter.

(Condizioni per l'accesso all'indennizzo)

1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:

a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

Art. 19-quater.

(Domanda di indennizzo)

1. La domanda di indennizzo è presentata personalmente dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato per i redditi prodotti all'estero da cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;

b) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 1 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

c) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del fatto;

d) dichiarazione sostitutiva sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 19-ter, comma 1, lettere d) ed e);

e) certificazione medica atte stante le spese sostenute per prestazioni sanitarie;

f) certificato di morte della vittima del reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita.

Art. 19-quinquies.

(Fondo per l'indennizzo infavore delle vittime)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 1 e assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti".

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II del regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al d.P.R. n. 60 del 2014.

Art. 19-sexies.

(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512 e 23 febbraio 1999, n. 44)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola "mafioso" sono aggiunte le seguenti: "e dei reati intenzionali violenti";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "da due rappresentanti del Ministero della giustizia";

c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302.".

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia";

3. La disposizione di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo si applica alle istanze non ancora definite alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19-septies.

(Disposizione finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015 – 2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 21

21.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un Commissario straordinario, da individuarsi all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al Commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il Commissario svolge le attività connesse all'incarico

conferito con le risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del Commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati.";

2) al comma 3 le parole: "il provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento";

1-*ter*. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: "di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015" e all'articolo 51 le parole: "regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999" sono sostituite dalle parole: "regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015".

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo si applicano alle decisioni di recupero notificate a partire dal 1° gennaio 2015».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «all'articolo 45 della», con la seguente: «alla».

Tit. 1

IL RELATORE

Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «Legge europea 2015», con le seguenti: «Legge europea 2015-2016».